



COMUNE DI CAPACI

Città Metropolitana di Palermo

C.F. 80019740820

C.A.P. 90040

C.C.P. 13823901

I° AREA Affari Generali

Email: elettorale.comunecapaci@pec.it

VIA S.re Guastella, n. 44 Telef. 091 8673312 - 103 Fax 091 8696428

**PARTECIPAZIONE AL VOTO DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA RESIDENTI IN ITALIA PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
DISPOSIZIONI DI CUI AL DEC. LGS. 12 APRILE 1996, N. 197, RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 94/80/CE, NEI CONFRONTI DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA CHE CHIEDANO L'ISCRIZIONE NELLE APPOSITE LISTE AGGIUNTE PER PARTECIPARE ALLE ELEZIONI COMUNALI.**

IL SINDACO RENDE NOTO

Che in occasione della prossima elezione del Sindaco e del Consiglio del Comune, ai sensi del Decreto Legislativo n. 197/1996, emanato in "attuazione della direttiva 94/80/CE, concernente le modalità di esercizio di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza", i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro senza averne la cittadinanza, possono esercitarvi il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale, che non abbiano in precedenza formulato la suddetta domanda. Per godere del diritto di voto e di eleggibilità nello Stato membro di residenza occorre avere:

- cittadinanza dell'Unione;
- residenza nello Stato membro del luogo di voto o della candidatura;
- conformità alle disposizioni dello Stato di residenza in materia di diritto di voto e di eleggibilità applicabili ai cittadini;

La domanda, il cui modello è disponibile sia presso l'Ufficio elettorale comunale, che sul sito internet del Comune all'indirizzo: www.comunedicapaci.it deve essere presentata entro e non oltre il quinto giorno successivo all'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali cioè entro il 3^o maggio c.a. e l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte viene effettuata in sede di revisione disposta ai sensi dell'art. 32, quarto comma, del DPR 223/1967, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Comune, compiuta l'istruttoria necessaria a verificare l'assenza di cause ostative, provvede a:

- iscrivere i cittadini dell'Unione nell'apposita lista aggiunta che è sottoposta al controllo ed all'approvazione della competente Commissione elettorale circondariale;
- comunicare agli interessati l'avvenuta iscrizione nella lista, ovvero la mancata iscrizione; contro la mancata iscrizione può essere proposto ricorso secondo la normativa vigente.

I cittadini dell'Unione, inclusi nell'apposita lista aggiunta, vi restano iscritti fino a quando non chiedano di essere cancellati o fino a che non siano cancellati d'Ufficio.

I cittadini dell'Unione che intendono presentare la propria candidatura a consigliere comunale devono produrre, all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta per i cittadini italiani:

- una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;
- un attestato, in data non anteriore a tre mesi, dell'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità.

Dalla Residenza municipale, 26.04.2018

**IL SINDACO
AVV. SEBASTIANO NAPOLI**